



# Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate - DL 136/2013

## A.C. 1885-A

dossier n° 103 /1 - 14 gennaio 2014 - Elementi per l'esame in Assemblea

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1885-A
Titolo:	Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate DL 136/2013

### Contenuto

Il decreto legge in titolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in sede referente. Di seguito si riportano in sintesi le principali modifiche negli ambiti materiali in cui si articolano le disposizioni del provvedimento. Per una descrizione di tutte le modifiche apportate al testo originario del decreto legge, corrispondenti alle singole proposte emendative approvate nel corso dell'esame in Commissione, si rinvia al dossier n. [103/2](#).

**Un primo gruppo di disposizioni** è volto a far fronte alla grave situazione di **emergenza ambientale** nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato "**Terra dei fuochi**".

In particolare, l'articolo 1 disciplina lo **svolgimento di indagini tecniche per la mappatura**, anche mediante strumenti di telerilevamento, **dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura** (commi 1-4). In tale ambito, nel corso dell'esame in sede referente, è stato innanzitutto previsto che le **indagini sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in possesso degli enti competenti** e che i risultati delle indagini medesime devono essere **pubblicati sui siti istituzionali** dei ministeri competenti e della regione Campania. Ai soggetti **titolari di diritti** di proprietà o di godimento sui terreni oggetto delle indagini, di cui è stato precisato il carattere diretto, deve essere **notificata preventivamente la richiesta di accesso ai terreni**. In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6); tali terreni devono essere **delimitati con segnaletica e controllati** in modo sistematico da parte del Corpo forestale dello Stato. La revoca dell'indicazione dei terreni, tra quelli non destinati all'agricoltura, nel caso sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai predetti soggetti, può essere disposta qualora siano state poste in essere, tra l'altro, le attività di bonifica. Con riguardo alle attività di bonifica, il testo, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, precisa, peraltro, che **la proposta sui possibili interventi di bonifica** relativa ai terreni, predisposta dagli enti che hanno eseguito la mappatura, **deve indicare anche i tempi e i costi, nonché riferirsi anche alle acque di falda**. Si prevede, inoltre, la **possibilità di indicare ulteriori terreni** da sottoporre ad indagini tecniche. **Maggiori stanziamenti** sono poi stati destinati allo **svolgimento delle indagini tecniche** (comma 6 dell'articolo 2).

[La mappatura dei terreni](#)

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata infine inserita una previsione per l'analisi e la pubblicazione, da parte dell'**Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, dei **dati dello studio epidemiologico «Sentieri»** relativo ai Siti di interesse nazionale (**SIN**) della Campania cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, e **l'aggiornamento dello studio** in questione per le medesime aree, al fine di **potenziare** gli studi epidemiologici (comma 1-bis).

L'**articolo 2** disciplina l'istituzione un **Comitato Interministeriale** e di una **Commissione** (commi 1 - 2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato

il compito di coordinare un **programma straordinario e urgente di interventi** (comma 4) finalizzati alla **tutela della salute**, alla sicurezza, alla **bonifica** dei siti, nonché alla **rivitalizzazione economica** dei predetti territori. Sulla composizione del Comitato e della Commissione, nonché sulle relative finalità e attività hanno inciso alcune modifiche approvate in Commissione, nel senso di un allargamento ad altri componenti e di **un'estensione delle finalità** (interventi di prevenzione del danno ambientale, interventi di monitoraggio anche nelle acque di falda e nei pozzi). Nel corso dell'esame in sede referente, da un lato, sono stati introdotti specifici obblighi di **pubblicità dei dati** già acquisiti e delle informazioni circa l'attività del Comitato interministeriale e, dall'altro, è stata prevista la possibilità di **costituire consigli consultivi della comunità locale** (comma 4-*bis*). Ulteriori disposizioni approvate in Commissione, la cui disciplina sarà definita con successivo regolamento, riguardano gli interventi di **bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento** (comma 4-*ter*).

La bonifica dei siti

Sulla base di una modifica approvata in Commissione, si prevede che agli **interventi di risanamento ambientale dei siti inquinati della regione Campania siano destinate le somme di denaro e le risorse oggetto di confisca penale** a seguito di sentenza definitiva od oggetto di misure di prevenzione nel corso di procedimenti per traffico illecito di rifiuti o associazione finalizzata a tale reato, commessi nel territorio della regione Campania (comma 5-*bis*).

Il comma 4-*quater* dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che **la regione Campania** su proposta dell'ISS, **definisca in sede di prima applicazione per il biennio 2014-2015 la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente** nei comuni della Campania – definiti dalla direttiva ministeriale di cui all'articolo 1 del d.l. - che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti. Gli esami, ai sensi del **comma 4-*sexies*** sono effettuati **senza alcuna partecipazione alla spesa da parte dei pazienti**.

Esami per il controllo della salute

L'**articolo 2-*bis***, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre ad individuare nel **Prefetto di Napoli** l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania, stabilisce che i **controlli antimafia sui contratti pubblici** sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia.

Il **comma 1 dell'articolo 3** introduce nel d.gs 152 del 2006 (cd. Codice ambientale) una **specifica figura di reato** - relativa alla "combustione illecita di rifiuti" - attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo art. 256-*bis* prevede per i roghi illeciti la **reclusione da 2 a 5 anni**, specifiche ipotesi aggravate, la **confisca dei mezzi usati per il trasporto** dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato. Tale articolo è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere la **sussistenza del delitto di combustione illecita di rifiuti se è appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in qualsiasi tipo di area** (è stato soppresso il riferimento alle sole aree non autorizzate). E' stato, altresì, introdotto l'obbligo, a carico del responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti, di del **ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica**. Ulteriori modifiche del testo hanno riguardato, per un verso, l'estensione delle pene previste dal nuovo articolo 256-*bis* a ulteriori condotte di reato previste nel d.lgs. 152/2006 e, per l'altro, l'**aumento della pena di un terzo in determinate fattispecie** collegate allo svolgimento di un'attività di impresa e alla commissione del reato in territori oggetto di dichiarazioni di emergenza nel settore dei rifiuti. Alla combustione illecita di paglia e materiali agricoli derivanti da sfalci e potature vengono invece applicate le sanzioni di minore gravità già previste per l'abbandono di rifiuti.

Il reato di combustione illecita dei rifiuti

Il **comma 2 dell'articolo 3** prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate. In proposito, nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato il **contingente massimo di 850 unità di personale militare** di cui i prefetti sono autorizzati ad avvalersi. E' stato, altresì, previsto che i **militari** impiegati nelle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio **agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza** ed è

Il ricorso a personale militare

stato introdotto un limite temporale per l'operatività della disposizione (commi 2-bis e 2-ter). Ai militari compresi nei predetti contingenti è attribuita un'indennità onnicomprensiva (comma 2-quater).

Il nuovo comma *2-quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, incrementa gli stanziamenti del Corpo forestale dello Stato al fine di **agevolare le indagini tecniche** per la mappatura dei terreni della regione Campani, nonché di **garantire livelli adeguati di tutela agroambientale**, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola.

Svolgimento di compiti del Corpo forestale dello Stato

**L'articolo 4** aggiunge all'art. 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma *3-ter*, che estende anche in relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) e dal codice penale gli obblighi di informazione del PM in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, **l'informazione va trasmessa**, oltre che al Ministero dell'ambiente, **anche alla regione interessata dal reato ambientale** (anche per permettere gli interventi di competenza). Se il reato comporta un concreto **pericolo alla tutela della salute**, il PM deve informare dell'azione penale il **Ministero della salute**; ove il **pericolo riguardi**, invece, la **sicurezza agroalimentare**, **l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**. L'articolo 4 è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione al fine di specificare, tra l'altro, che, **nelle more del processo penale**, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell'ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, **possono essere avviati o proseguiti** fatta eccezione per le infrazioni di maggiore gravità, per le quali si può sospendere il procedimento.

Obblighi di informazione PM per reati ambientali

**Un secondo gruppo di disposizioni** riguarda la proroga di alcune gestioni commissariali, prevalentemente operative in Campania, e la disciplina dei commissari per il dissesto idrogeologico.

L'articolo 5, al comma 1, **proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica- Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania**. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la **composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA**, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al D.L. n. 35/2013, per il **pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti** maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

Proroga gestioni commissariali

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, invece, recano ulteriori disposizioni che riguardano rispettivamente la **disciplina dei versamenti contributivi** al personale a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga **fino al 31 dicembre 2014** delle gestioni commissariali concernenti la situazione di inquinamento dello stabilimento **Stoppani** del comune ligure di **Cogoleto**. Nel corso dell'esame in sede referente il comma 5 è stato modificato al fine, tra l'altro di differire ulteriormente (fino al 31 dicembre 2015) la proroga della gestione commissariale degli interventi di messa in sicurezza e **bonifica** nelle **aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta)**.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i **commissari straordinari per il dissesto idrogeologico** volte, per un verso, a introdurre un **termine per l'acquisizione dei pareri** sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, e a consentire la **nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente** delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni **consentono** ai commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di **avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi** dei comuni e delle regioni interessati, nonché **dei provveditorati interregionali** alle opere pubbliche e dell'ANAS. L'articolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine di: **ridurre da sei a cinque il termine per la nomina** dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (lett. 0a); disciplinare l'utilizzo delle **risorse e delle competenze per la realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico** relativamente alle amministrazioni competenti in via ordinaria (comma *1-bis*); **escludere le spese** effettuate dalle regioni per la realizzazione dei predetti interventi dal complesso delle spese considerate **ai fini della verifica del patto di stabilità** (comma *1-ter*).

Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico

**Un terzo gruppo di disposizioni** riguarda la modifica della disciplina degli stabilimenti di

interesse strategico nazionale e l'area di Taranto in conseguenza della situazione dell'ILVA.

L'articolo 7 **novella** in più punti **l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013** recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il **commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale** la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A. In particolare, il comma 1, alla lettera a), **modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** e interviene anche sulla disciplina di approvazione del c.d. "piano industriale"; tale lettera è stata modificata nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere l'approvazione dei predetti piani con DPCM. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al **decreto di approvazione del piano**, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.; **costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima**; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal d.lgs. 152/2006 per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A. Ulteriori disposizioni di cui alle lett. c), d) ed f) sono volte a definire i **presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A.** da parte del commissario straordinario, nonché a **intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere** prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e). La lett. d) è stata modificata nel corso dell'esame in Commissione al fine di **aumentare dal 70 all'80% la quota delle prescrizioni**, contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, **per le quali**, alla data di approvazione del piano "ambientale", **siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperarle**. Nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata dalla lett. e) sono stati invece ridotti **i termini per l'espressione dei pareri della Commissione VIA** sulla valutazione di impatto ambientale o sulla verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*) alla procedura medesima. La lett. g) è stata sostanzialmente modificata nel corso dell'esame in sede referente al fine di attribuire al commissario, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, il potere di **aumentare il capitale sociale** a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale. Rispetto al testo iniziale del decreto, che prevede (in caso di mancato trasferimento, da parte del titolare dell'impresa, delle somme necessarie agli interventi di risanamento ambientale) il trasferimento al commissario – su sua richiesta - delle somme sequestrate in sede penale, è precisato che tale trasferimento interviene **se non è possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa** soggetta a commissariamento e **comunque entro il 31 dicembre 2014**. Un'ulteriore previsione inserita nel corso dell'esame in sede referente prevede che, ai fini della predisposizione del cd. piano industriale, siano **valutate anche le osservazioni pervenute da parte degli enti locali** (lett. 0a).

Approvazione dei piani

Progressiva adozione dell'AIA

Conferenza di servizi

Aumento del capitale sociale

L'articolo 8 introduce una **speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** (disciplinato dall'art. 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 8 è stato modificato in più punti al fine di prevedere che le attività di rimozione dei rifiuti possano essere svolte direttamente dal Commissario assicurando comunque la comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente, nonché l'informazione del pubblico su tutti gli interventi e le operazioni contenuti nell'articolo medesimo.

Realizzazione AIA Ilva

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata infine inserita una previsione, analoga a quella prevista per la regione Campania, per l'analisi e la pubblicazione, da parte dell'**Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, dei **dati dello studio epidemiologico «Sentieri»** relativo ai Siti di interesse nazionale (**SIN della Puglia** cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, e **l'aggiornamento dello studio** in questione **per le medesime aree**, al fine di **potenziare** gli studi epidemiologici (comma 4-*bis*).

Studi epidemiologici

Da ultimo, analogamente a quanto previsto per la regione Campania, il **comma 4-quinquies** dell'articolo 2 prevede che la **Regione Puglia, su proposta dell'ISS, definisca in sede di prima applicazione per il biennio 2014-2015, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte**. Gli esami, ai sensi del comma 4-*sexies* sono effettuati **senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti**.

Esami per il controllo dello stato di salute

#### **Ulteriori disposizioni**

L'**articolo 9**, che integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la **salvaguardia della continuità aziendale**, non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.



